



Crisi Italia India, il caso Marò

Il punto sotto il profilo processuale

Recentemente su alcuni giornali indiani sono apparse indiscrezioni riprese dalla NIA dove si dichiara che esistono prove sufficienti per sostenere le accuse (anche senza reinterrogare in India gli altri quattro membri del team)

Vero o falso che sia, e dato per scontato che i quattro non torneranno in India, si può tentare di prevedere le dinamiche processuali.

Anche le recentissime polemiche che hanno coinvolto le autorità italiane sulla gestione della vicenda, per il rimettersi di queste non solo alla giurisdizione ma anche al processo penale da tenersi in india ("veloce e giusto") trovano su questa analisi elementi oggettivi di riflessione su come questa posizione sia assai poco meditata, probabilmente frutto di una scarsissima conoscenza dei fatti emersi in questi due anni.

Per questi fatti si rimanda al documento di "Sintesi" attraverso il quale ognuno può formare la propria opinione sulla vicenda.

http://www.seeninside.net/piracy/pdf/sintesi_lexie_290713.pdf

Per una analisi sotto il profilo processuale, se sia possibile considerarlo "giusto" o meno, nelle pagine seguenti

- | | |
|--|---------|
| - Il processo penale in India | pag. 02 |
| - La perizia balistica: l'unica "prova" | pag.03 |
| - Le ipotesi malevole | pag. 05 |
| - Considerazioni sulle dinamiche processuali | pag. 06 |
| - Il problema "diplomatico" | pag. 07 |
| - L'analisi dei dati radar | pag. 08 |
| - Conclusioni | pag. 10 |

Il Processo penale in India

In ogni procedimento penale il primo onere dell'accusa è di dimostrare una coesistenza di tempo e di luogo fra aggressore e vittima (il tempo può anche essere differito in caso di attentato dinamitardo, ma non è il nostro caso)


Quindi in sostanza gli inquirenti indiani, per dare corpo alle accuse, devono dimostrare la coesistenza di tempo e di luogo fra la petroliera Enrica Lexie e il peschereccio St. Antony sul quale si ebbero le due vittime.

Il resto (ad esempio la pretesa "fuga", "caccia" e "cattura" della nave italiana) è "conversazione", perchè non prova la coesistenza di tempo e di spazio. Come pure il paragrafo contenuto nella sentenza della Corte Suprema che addebita la colpevolezza ai due imputati in quanto "il fatto avviene a 20,5 miglia nautiche dalla costa". E' una linea lunga migliaia di chilometri.

Le testimonianze dell'accusa sono poca cosa:

- i pescatori hanno dato nell'arco di due mesi successivi al fatto diversi orari e posizioni, tutti incompatibili per l'uno o per l'altro elemento con la posizione della Enrica Lexie al momento degli spari.
- i testimoni italiani sono univoci nell'affermare che la barca oggetto dell'azione antipirateria non fosse il St. Antony.
- le testimonianze a posteriori di esponenti italiani sulle ipotesi di colpevolezza (dichiarazioni del Dott. De Mistura e dell'Ammiraglio Piroli) sono ipotesi non suffragate da elementi fattuali probatori o indiziari, e quindi sono relegabili a semplici opinioni personali. A livello processuale non hanno neanche la valenza di indizi, si tratta appunto di "conversazione".

Un ulteriore elemento esibito dall'accusa potrebbe essere il GPS dichiarato in proprio possesso dal comandante/armatore del peschereccio St. Antony Mr. Freddy Bosco, sul quale potrebbe essere stata registrata posizione geografica e orario del momento degli spari. Anche sul GPS si è scritto quale "prova" appunto della coesistenza di luogo e di tempo fra St. Antony e la Lexie, ma anche questo non può essere considerato "prova" nel processo (semmai una ulteriore prova della inaffidabilità dei testimoni)



Come si vede da uno stralcio del "List of documents" trasmesso dagli inquirenti al tribunale di Kollam il 18/5/2012, soltanto il 23.02.2012 (otto giorni dopo il fatto) il testimone si ricorda di avere avuto un GPS e lo va a "dichiarare" (Mahazar) alla Polizia.

Basta ricordare che i testimoni indiani forniscono pubblicamente quattro

versioni diverse su posizioni e orari, il 15/02, il 17/02, il 4/03 e il 23/03, nessuna coincidente con posizione e orario dell'incidente dichiarato dalla Enrica Lexie. Questa del GPS sarebbe semplicemente una quinta versione.

E' pacifico che se a bordo del St. Antony avessero veramente avuto il GPS:
- lo avrebbero dichiarato subito, al momento dello sbarco, fornendo immediatamente posizione geografica e orario dell'incidente. E nelle successive dichiarazioni si sarebbero attenuti a questo orario e questa posizione di cui fin dall'inizio avevano la prova documentale.
- nell'elenco dei documenti allestito dalla Polizia sarebbe stato inserito già il giorno 15/2, e non come "dichiarazione" al giorno 23/2.

Ne consegue che dal punto di vista processuale finora gli inquirenti indiani non hanno nessuna prova da esibire in tribunale per dimostrare la coesistenza di tempo e posizione fra la Enrica Lexie e il peschereccio St. Antony.

L'unico elemento è la famosa "perizia balistica".

La perizia balistica, dimostrando il trasferimento di oggetti (le pallottole) dalla Enrica Lexie al peschereccio St. Antony dimostra appunto la coesistenza di tempo e luogo fra le due imbarcazioni al momento degli spari, e dimostra la responsabilità dei due imputati nella morte delle vittime in quanto i proiettili sarebbero stati recuperati sia sul peschereccio che nelle salme delle stesse vittime.

E quindi al processo la colpevolezza o l'innocenza dei due imputati si giocherà totalmente sulla attendibilità della perizia balistica.

La perizia balistica: l'unica "prova"

Esistono tutta una serie di elementi tecnici e procedurali che permetterebbero agli avvocati difensori di contestare la validità e l'attendibilità della perizia balistica fatta nel Kerala.

1) procedurale - La decisione del Tribunale di Kollam del 29/02/2012 di non ammettere alla perizia balistica i due esperti nominati dalla difesa invaliderebbe la stessa in qualsiasi tribunale di uno Stato di Diritto. La perizia balistica è "giuridicamente nulla" e andrebbe rifatta se ancora esistono gli elementi per poterla rifare in presenza dei Consulenti Tecnici nominati dalla difesa.

Ma poichè lo stesso Tribunale di Kollam ha disposto la riconsegna delle salme ai familiari per la sepoltura, e la riconsegna del peschereccio St. Antony al proprietario, atti che equivalgono alla distruzione dei reperti giudiziari per mancata custodia, per responsabilità del Tribunale di Kollam non sarà possibile rieseguire nuove esami delle salme da parte del Medico Legale o l'analisi tecnica del peschereccio dagli esperti nominati dalla difesa o

La replica o il riesame da parte della NIA che non dispone delle salme e del peschereccio è inefficace dal punto di vista processuale, e ovviamente non si può sostenere che durante il dibattimento gli avvocati difensori potrebbero chiedere il riesame di salme e peschereccio perchè non esistono più.

L'aver sottratto ai diritti della difesa questi elementi è stato un grave errore del Tribunale di Kollam, che ne porta per intero la responsabilità.

2) tecnico - il referto dell'autopsia delle salme eseguita in India il giorno 16/02 (successivo ai fatti) ed esaminato per le vie brevi da un giornalista italiano indica la repertazione di un proiettile con misure totalmente incompatibili a quelli in dotazione ed usati dai due imputati. Calibro 7.62mm quello repertato, calibro 5.56mm quelli in dotazione ai militari italiani a bordo della Enrica Lexie.

3) tecnico - i numeri di matricola dei fucili sequestrati dalle autorità indiane da cui si dichiara siano usciti i proiettili che hanno colpito il peschereccio e ucciso le due vittime non sono quelli in dotazione ai due imputati. Quindi le autorità indiane tengono sotto accusa due persone che la loro stessa perizia balistica dichiara innocenti.

Questo è un grave indizio che le armi sequestrate siano state usate, esclusi appunto i tecnici della difesa e distrutte salme e peschereccio, per costruire false prove a carico. E' evidente che al momento in cui si è chiusa la perizia balistica (i primi giorni di aprile 2012) gli inquirenti del Kerala non sapessero dell'assegnazione dei numeri di matricola, altrimenti non avrebbero lasciato ripartire la Enrica Lexie il 5 maggio 2012, con a bordo gli altri quattro componenti del team.

Una obiezione è che i militari del team "potrebbero" essersi scambiate inconsapevolmente le armi. Ma questo sarebbe contrario alle disposizioni, alla prassi operativa e anche alla logica.

"Potrebbero" non è una prova, e il "potrebbero" non può diventare "certezza" per intuizione fantastica di chicchessia, nemmeno del Giudice Monocratico. Servirebbe a riguardo una testimonianza univoca dei componenti del team, ed è per questo che autorità indiane richiedono con forza il ritorno in India degli altri quattro componenti del team: gli serve la testimonianza che i componenti del team si scambiavano le armi.

Non per sapere "chi ha sparato" (hanno già i due che dichiarano di aver sparato) ma perchè consapevoli della fragilità che assume la stessa perizia balistica di fronte alle eventuali contestazioni.

E quindi della fragilità dell'unica "prova" che tiene in piedi l'impianto accusatorio.

Le ipotesi malevole

E' sicuramente pesante ipotizzare la costruzione di false prove a carico, ma lo scorrere degli eventi lo giustifica oggettivamente:

- 16/02/2012 - autopsia, proiettile calibro 7.62mm
- 26/02/2012 - sequestro delle armi del team
- 29/02/2012 - il Tribunale di Kollam esclude i periti italiani
- 01/04/2012 - ritorno a bordo della Lexie a cercare "l'arma sparita".

"La polizia sospetta che una delle armi utilizzate dai militari della ancora essere sequestrata", scrive il Times of India (evidentemente si è verificato che le armi sequestrate erano tutte in calibro 5.56mm, e se ne cerca una in calibro 7.62mm)

- 10/04/2012 - Perizia balistica: furono due fucili Beretta italiani a sparare sui pescatori, per la precisione due fucili Beretta ARX 160, i cui proiettili sono compatibili con quelli estratti dalle salme dei due pescatori, **dichiara Vincent Panikulangara, avvocato dell'Alta corte del Kerala**, che commenta ad *AsiaNews* i risultati della perizia balistica condotta sulle armi sequestrate dalla Enrica Lexie.

E questo evidentemente perchè lo ARX160 può essere prodotto anche in calibro 7.62mm, appunto compatibile con il calibro dei proiettili repertati nella autopsia sui corpi delle vittime.

Ma le armi in dotazione al team, e sequestrate, sono 6 fucili Beretta AR 70/90 e due mitragliatrici FN Minimi, tutti in calibro 5.56mm. Non c'è mai stato nessun Beretta ARX 160 sulla Lexie. E nessuna arma calibro 7.62mm;

- il 14 aprile 2012 vengono pubblicati in Italia stralci della perizia balistica, dove si afferma che i proiettili repertati sulle vittime sono stati sparati dai fucili italiani, stavolta citando i fucili sequestrati Beretta AR 70/90 citando il numero di matricola e indicando il calibro dei proiettili in 5.56mm;

Il testo delle pagine trasmesse da TG1 e TG2 risulta evidentemente e pesantemente manipolato nello scritto. Insomma, "cartaccia".

Ma cartaccia con la quale si è contrabbandata all'opinione pubblica italiana, grazie alla superficialità e alla mancanza di professionalità di alcuni giornalisti, la "prova della colpevolezza", in realtà inesistente.

- a metà luglio 2012 il peschereccio St. Antony, che è reperto giudiziario a tutti gli effetti, e sempre su disposizione del Tribunale di Kollam, viene restituito al proprietario (che è anche testimone a carico!) che subito lo affonda.

In questo modo si impedisce che gli esperti della difesa possano andare sul peschereccio per fare le loro verifiche tecniche.

Questa operazione si chiama "distruzione di reperti giudiziari per mancata custodia", e rende giuridicamente nulli tutti i rilievi fatti sul peschereccio stesso. In Italia è punita con la reclusione da tre a cinque anni (a meno che il fatto non venga ritenuto più grave, come sarebbe appunto in questo caso)

L'altro elemento a supporto di una perizia balistica falsificata è di ordine logico, ma di peso non inferiore agli elementi tecnici:

- se veramente i proiettili recuperati su salme e peschereccio erano calibro 5.56mm di fabbricazione italiana non c'era motivo di non ammettere gli esperti della difesa. Anzi la loro presenza avrebbe dato validità giuridica alla perizia balistica e questa sarebbe stata una prova di colpevolezza inoppugnabile, riconosciuta dagli stessi consulenti tecnici della difesa.

Evidentemente gli inquirenti del Kerala si sono costruite le prove a carico usando i fucili sequestrati. E senza sapere che ogni matricola corrispondeva a uno specifico militare li hanno presi a caso fra i sei fucili sequestrati: due fucili per creare due colpevoli.

Creando però un "assurdo probabilistico":

A) colpi finiti sul peschereccio per errore di tiro - i due militari compiono lo stesso errore di tiro, piazzando ognuno un colpo sul peschereccio e un colpo su una vittima. Esattamente quello che serviva per avere due colpevoli.

B) colpi mirati volontariamente verso il peschereccio - ognuno dei due militari mette un colpo sul peschereccio e un colpo su una vittima. Esattamente quello che serviva per avere due colpevoli.

Considerazioni sulle dinamiche processuali

Se il processo fosse in Italia (o in Germania, o Gran Bretagna...) gli avvocati difensori presenterebbero una memoria chiedendo la "nullità" della perizia balistica, ottenendola senza dubbio. E il Giudice che aveva negato l'accesso agli esperti della difesa finirebbe sotto inchiesta disciplinare.

Da noi anche in un incidente stradale con vittime il Giudice chiede la nomina dei C.T. della difesa prima di cominciare, sia per le autopsie che per l'esame del mezzo incidentato. E' per via dello "Stato di Diritto" vigente in Italia.

Ma in realtà dobbiamo ragionevolmente considerare due ipotesi:

- la perizia balistica sarà presentata come "prova a carico" e il Giudice la accetterà infischandosene dei diritti della difesa (non è "malinteso senso di superiorità occidentale", del quale mi hanno accusato due tromboni in Parlamento: lo ha fatto il Tribunale di Kollam a partire dal 29/02/2012)

- da parte degli avvocati difensori non ci sarà nessuna contestazione di nullità della perizia balistica, e tanto meno sulle ipotesi di costruzione di false prove a carico. Questo verrebbe interpretato come una "offesa all'India", e finirebbero loro stessi incriminati.

Il fatto è che non c'è modo di "dimostrare" che utilizzando le armi sequestrate sono state costruite false prove a carico.

Una volta perso il controllo delle stesse gli inquirenti ci possono fare quel che

gli pare, per questo nello Stato di Diritto esistono i diritti della difesa: per impedire che si compiano abusi.

E se in India un tribunale può decidere di non ammettere gli esperti nominati dalla difesa, ebbene certifica esso stesso che in India non c'è lo Stato di Diritto, con buona pace dei proclami a riguardo, e buona pace del processo "giusto" che conforta le autorità italiane.

Questa apparentemente malevola interpretazione trova purtroppo supporto in un passo della sentenza della Corte Suprema indiana dell'11 gennaio 2013, dove si dichiara la colpevolezza italiana perchè il fatto avviene a 20,5 miglia nautiche dalla costa (il che appare francamente stravagante, la linea a 20,5 miglia dalla costa è lunga migliaia di chilometri!)

E' come se in Italia la Corte di Cassazione indicasse il colpevole prima ancora che sia finita l'indagine e prima ancora che inizi il processo di I° Grado. Si direbbe che anche il sistema giudiziario italiano è assai stravagante!

Il problema "diplomatico"

Senza andare ad accusare in Tribunale le autorità del Kerala di aver costruito false prove a carico (è inutile perchè una volta accettata l'estromissione dei periti della difesa e dopo aver perso il controllo sulle armi sequestrate sarebbe impossibile dimostrarlo) si può invece chiedere la nullità giuridica della perizia balistica per mancato rispetto dei diritti della difesa, e la nullità giuridica dei rilievi fatti sul peschereccio St. Antony per la distruzione dello stesso, dovuta alla mancata custodia da parte del Tribunale di Kollam.

In questo modo non ci sarebbero "offese all'India" ma solo il rilievo di elementi oggettivi di cui sono responsabili gli inquirenti del Kerala.

Questa contestazione appare del tutto ovvia, e sarebbe invocata da qualsiasi avvocato (anche neo laureato) in qualsiasi tribunale del pianeta.

Quindi non potrà sfuggire, questa possibilità, agli espertissimi avvocati difensori indiani e al team legale italiano che li segue. Nonchè alle nostre autorità politiche che vigilano strettamente a che il processo sia "veloce e giusto".

Ma in questo documento dobbiamo anche considerare la possibilità che gli sfugga, che gli passi di mente, che siano distratti...

e che quindi al processo accettando la perizia balistica come giuridicamente valida non abbiano altra strada che appellarsi alla clemenza della Corte sostenendo che si è trattato di un banale errore di tiro.

Ma poi contestando duramente, ma veramente duramente, le ipotesi fatte dalla stampa indiana che i nostri militari avessero fatto il tiro a segno sui poveri pescatori. Su questo non si faranno sconti!

Insomma, per i più diversi motivi potrebbe venir fuori una tragica pagliacciata.

Quindi:

- se accusare le autorità del Kerala di aver costruito false prove è inutile e inopportuno (la Diplomazia è "delicatezza")
- se invocare la nullità giuridica della perizia balistica dovesse sfuggire, magari ancora per motivi di opportunità (diplomatiche, commerciali o altro) è bene verificare soluzioni alternative.

Esiste un altro modo per far valere diritti e ragioni della difesa:

- dimostrare che la barca che si avvicinò alla Enrica Lexie non era il St. Antony.


Veramente spetterebbe all'accusa dimostrare che lo fosse, ma vista la situazione della perizia balistica sembra opportuno che lo dimostri la difesa.

L'analisi dei dati radar

- Attraverso l'analisi dei dati registrati dal radar della Enrica Lexie è possibile "dimostrare" (a dire: avere la prova documentale, verificabile e riproducibile) che la barca oggetto dell'azione di "warning shoot" del team militare imbarcato non era il peschereccio St. Antony, ma un'altra barca. Confermando i rapporti e le testimonianze univoche degli italiani a bordo.

Dimostrando che la barca giunta sotto la Enrica Lexie non era il peschereccio St. Antony di conseguenza perde di consistenza la perizia balistica. Si dovrebbe ammettere una qualche sorta di errore, magari ascrivibile a banale distrazione di un collaboratore di basso rango, come capita spesso in questi casi e salvando le Autorità da qualsiasi imbarazzo.

Uno degli elementi è sicuramente che provenendo l'imbarcazione da "prora dritta" essa mostra sempre il lato sinistro, mentre i colpi sul St. Antony sono sul lato destro. Ma ce ne sono molti altri che insieme al primo formerebbero un quadro probatorio incontestabile.



E' assai stravagante che dopo due anni, disponendo le parti delle registrazioni

radar che permettono di vedere quello che è successo con molta maggiore precisione e dovizia di dati dell'occhio umano, di queste non si sia mai parlato e restino inerti nei rispettivi cassettei.

Se ci sono le registrazioni radar la prima cosa che si fa è esaminare le registrazioni radar, per avere il quadro vero dell'accaduto. Anche questo dovrebbe essere alla portata di Giudici e Avvocati, anche alle prime armi.

Naturalmente potrebbero essere le stesse autorità indiane ad esaminare i dati radar, dati che a quanto sembra hanno già ridotto (4 fogli), e quindi prendere atto della situazione.

E quindi smentire clamorosamente gli inquirenti del Kerala, l'Alta Corte del Kerala e il Tribunale di Kollam.

78. Inventory dated 06.03.2012 for seizing the documents from Vessel.	
79. Attested copy of Course recorded print out	- 7 sheets
80. Attested copy of Wireless log book	- 2 sheets.
81. Attested copy of GMDSS Radio Log	- 2 sheets
82. Attested copy of Compose Error Book	- 4 sheets
83. Attested copy of Log of operation (Radar Log of Operation)	- 4 sheets
84. Attested copy of Echo Sounder Book	- 3 sheets
85. Attested copy of Engine log Book	- 4 sheets
86. Attested copy of Document of compliance	-1 sheet
87. Attested copy of Certificate of Registration	-1 sheet
88. 151 A form for the hard disc of VDR dated 06.03.2012	

Ma è ovvio che la difesa non deve fidarsi che a produrre le prove a discarico degli inquisiti sia proprio l'accusa. Sono le basi del mestiere!

Per cui sarebbe meglio che i dati radar fossero esaminati anche in Italia, e che gli avvocati difensori trasmettano i risultati alla NIA "prima" che inizi il processo in modo da prevenire contestazioni che possono essere poi interpretate come "offesa all'India", con tutte le conseguenze del caso sul piano diplomatico e commerciale.

Personalmente ho chiesto formalmente alla Procura di Roma di farmi esaminare i dati radar già il 3 Luglio 2013, impegnandomi a fornire una dettagliata relazione, e riservandomi poi di renderla pubblica.

Una volta che venga resa pubblica la prova che la barca arrivata sotto la Enrica Lexie non era il St. Antony anche gli inquirenti indiani (che hanno gli stessi tabulati radar nel cassetto) dovrebbero tenerne conto, al processo non si potrebbe fare a meno di ammettere un fondamentale elemento a difesa, le

rispettive opinioni pubbliche ne verrebbero a conoscenza, e chiudendo santamente la vicenda senza ulteriore pregiudizio per i rapporti fra Italia e India.

E' un appello alla saggezza. Altrimenti le polemiche grazie al web andranno avanti anni e anni, continuare per la strada seguita finora (la strategia dell'appecoronamento da una parte e la boria nazionalistica dall'altra) porterà solo discredito e conflitti.

E le polemiche in Italia saranno molto più dure di adesso, perchè quello che adesso è "inerzia" diventerà "omissione".

Conclusioni

- l'idea che in India si stia facendo un processo "giusto" è totalmente campata in aria. Si tratta di opinioni personali clamorosamente smentite fin dalla decisione del Tribunale di Kollam del 29/2/2012;

E confermate dal fatto che la NIA, chiamata a rifare le indagini da zero, non ha chiesto alla difesa di nominare i suoi consulenti tecnici che "devono" partecipare alle sessioni peritali.

Non so se riesco a farmi capire: sono gli inquirenti a dover chiamare gli esperti della difesa "prima" di eseguire le sessioni peritali. Senza di questi non le possono neanche cominciare. Questo in uno "Stato di Diritto".

- la rinuncia ad esaminare i tabulati del radar (è un reato occultare le prove a difesa, art. 490 C.P.) trasforma tutta la faccenda in una tragica pagliacciata ai danni dei due imputati e delle due vittime.

Conclusioni confermate da tanti altri elementi che abbiamo a disposizione, quali ad esempio la secretazione degli atti processuali (che sono stati negati anche alla magistratura italiana), il balletto sul calibro dei proiettili, le dichiarazioni a caldo del pescatore che mettono il fatto cinque ore dopo e così via. Elementi che ormai chiunque si stia interessando alla vicenda dovrebbe avere ben chiari e quindi chiedere una commissione di controllo internazionale su questo processo.

Roma li 06/10/2013 - Luigi Di Stefano